

PAT/RFS171-23/12/2014-0684126 - Allegato Utente 6 (A06)

PAT/RFS171-19/12/2014-0676878 - Allegato Utente 2 (A02)

**INFORMATICA TRENTINA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO N. 2 CAPITOLATO TECNICO POLIZZA RCT/O**

SCHEDA DI COPERTURA

1.	Contraente ed Assicurato: INFORMATICA TRENTINA
2.	Durata del Contratto: dalle ore 24:00 _____ Durata: Triennale
3.	<p>Descrizione del rischio e attività: Concezione, produzione, gestione, commercializzazione, assistenza di software e hardware, nonché proprietà e locazione a terzi di hardware. L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata. Qualora l'assicurato non gestisca in proprio tali servizi e/o attività, può avvalersi di ditte appaltatrici o di enti/aziende appositamente delegate, la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato, a qualunque titolo, per danni cagionati o subiti da dette imprese, subappaltatrici, loro titolari e/o dipendenti. Premesso che i servizi e le prestazioni in genere sono effettuati sia direttamente che tramite terzi l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati e/o subiti dalle anzidette persone e/o alle cose di loro proprietà, anche mentre eseguono i servizi e le prestazioni per conto dell'assicurato. Sono comunque esclusi i danni inerenti all'attività professionale svolta.</p>
4.	Rateazione: Annuale
5.	<p>Massimale RCT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Per sinistro - Euro 2.500.000,00 <input type="checkbox"/> Per persona - Euro 2.500.000,00 <input type="checkbox"/> Per danni a cose - Euro 2.500.000,00 <p>Massimale RCO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Per sinistro - Euro 2.500.000,00 <input type="checkbox"/> Per persona - Euro 1.500.000,00
6.	Franchigia per sinistro: Euro 250,00; fatto salvo quanto previsto dalle singole clausole del presente capitolato.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza : il documento che prova l'assicurazione;

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: il Contraente; i membri del Consiglio di Gestione nonché tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questi si avvalga ai fini della propria attività, ivi comprese gli aderenti alle associazioni dopolavoristiche e ricreative.

Società: l'impresa assicuratrice;

Broker : l'A.T.I. composta da Prime Broker (in qualità di Mandataria) e da Ital Brokers S.p.A. in qualità di Mandante), broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio: la probabilità che si verifichi un sinistro;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Massimale: la massima esposizione della Società per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito lesioni personali e qualunque sia il numero delle cose danneggiate;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Prestatori di lavoro: tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.) in materia di rapporto o prestazione di lavoro nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Tale definizione comprende:

- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i., purché in regola con gli obblighi di legge;
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n. 38 e s.m.i.;
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196 e s.m.i.;
- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza;
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti.

Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danni a cose: alterazione fisica o chimica di cose;

Scoperto: la percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato;

Franchigia: l'importo che viene detratto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato;

Committente: colui che cede a terzi (appaltatori) i lavori;

Appaltatore / Subappaltatore: colui al quale sono stati ceduti dal committente o dall'appaltatore parte o la totalità dei lavori.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

art. 1 Pagamento ed effetto dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. l'Ente Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa.

Se il contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia o al Broker.

Qualora, a seguito delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso la società EQUITALIA SERVIZI SPA, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere il rischio di cui trattasi in copertura, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta società EQUITALIA SERVIZI SPA.

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 ed s.m.i..

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati nell'esecuzione del presente contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

art. 2 Durata e proroga dell'assicurazione

La durata della polizza è indicata nella scheda di copertura e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E' pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per le parti di recedere dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante l'invio di lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza annuale.

Alla scadenza è facoltà del Contraente/Assicurato richiedere la proroga del presente contratto, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per il tempo necessario al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza e, comunque, per un massimo 180 giorni, previo invio di richiesta scritta all'Assicuratore, a mezzo raccomandata a/r.

art. 3 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro che nel periodo assicurativo abbia comportato il pagamento di un indennizzo o il rifiuto del medesimo ma entro 60 giorni dalla data del pagamento o del rifiuto stessi, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. In ambedue i casi di

recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

art. 4 Denuncia dei sinistri

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso alla Società o al Broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi ed a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile. Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri:

- che abbiano causato morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni
- per i quali ha luogo inchiesta dell'Autorità Giudiziaria,
- o per i quali gli pervengano richieste di risarcimento.

In questi casi i sinistri dovranno essere denunciati entro 30 giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

art. 5 Gestione delle vertenze di danno – spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, compresa la mediazione, che giudiziale sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella Scheda di copertura per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

art. 6 Altre assicurazioni

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

art. 7 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

art. 8 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge Italiane.

art. 9 Foro competente

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Quando il tentativo di mediazione abbia esito negativo, o non venga esperito la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

art. 10 Coassicurazione e delega (opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; In deroga a quanto previsto dall'art. 1911 c.c., in caso di inadempienza di una delle società partecipanti al rischio della relativa quota risponderanno solidalmente tutte le altre società partecipanti all'accordo coassicurativo che avranno facoltà, una volta liquidata l'indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, nonché il pagamento dei relativi indennizzi, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto come fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

art. 11 Clausola Broker

L'Ente Contraente dichiara di avere affidato la gestione del contratto all'A.T.I. composta da Prime Broker (in qualità di Mandataria) e Ital Brokers S.p.A. (in qualità di Mandante), in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per la Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterà all'atto della remessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 5,89% (cinque virgola ottantanove per cento) sul premio imponibile.

Quando il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

art. 12 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

art. 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

art. 14 Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.)

art. 15 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

art. 16 Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

art. 17 Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e data della liquidazione;
- importo riservato.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

art. 18 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto con e-mail, lettera raccomandata e/o fax e/o telex e/o telegramma indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

art. 19 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività indicata della scheda di copertura.

Sono comprese tutte le attività complementari, ed accessorie all'attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonché alla proprietà e conduzione degli immobili, all'allestimento e montaggio di stands e relativi impianti; l'assicurazione vale sia che l'Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell'Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.

L'assicurazione comprende:

1. i danni a terzi derivanti da **INTERRUZIONI O SOSPENSIONI TOTALI O PARZIALI DI ATTIVITA'** industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsti nella **SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO**;
2. i danni alle cose di terzi **DERIVANTI DA INCENDIO**, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute, esclusi i danni a cose che l'Assicurato stesso abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. La presente garanzia è prestata con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo previsti nella **SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO**.

B. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1. che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali, con i sottolimiti e franchigia previsti nella **SCHEDA SCOPERTI E FRANCHIGIE**.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da

comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

art. 20 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione si intende estesa alle malattie professionali intendendo, per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del sinistro, allegate al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, anche quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura, escluse silicosi e asbestosi, nonché qualsiasi altra patologia derivante da silice e amianto. La presente condizione particolare spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta dopo la data di decorrenza della presente polizza.

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.O. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella scheda scoperti e franchigie e limiti di risarcimento.

I sottolimiti di cui sopra rappresentano la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, la presente Condizione Particolare non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per i lavoratori interinali;
- 5) per le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche nell'ambiente di lavoro (es. „mobbing“, „bossing“).

Queste condizioni aggiuntive si intendono prestate nell'ambito del massimale R.C.T. con sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

art. 21 VALIDITÀ TEMPORALE, DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è valida per i danni (lesioni personali a terzi e/o a prestatori di lavoro nonché danni a cose di terzi) verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza.

art. 22 VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione RCT vale per il Mondo intero con esclusione dei cosiddetti danni di natura punitiva o di carattere esemplare (punitive or exemplary damages).

L'assicurazione RCO vale anche per i lavori eseguiti da dipendenti dell'Assicurato nel mondo intero sempreché il contraente sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

art. 23 NOVERO DEI TERZI

Non sono considerati "terzi" ai fini dell'assicurazione R.C.T. :

- a) gli amministratori del Contraente, limitatamente ai soli danni a cose subiti in occasione di lavoro o di servizio;
- b) i prestatori di lavoro che subiscono lesioni in occasione di lavoro o di servizio poiché per gli stessi si applica la sola copertura R.C.O. di cui alla lettera B) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

art. 24 ESCLUSIONI

Danni esclusi dall'assicurazione:

- a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973 e successive modificazioni, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
- b) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;
- c) i danni cagionati da prodotti in genere dopo la consegna a terzi ;
- d) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- e) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli avvenuti prima, durante e dopo il periodo di esecuzione dei lavori.
- f) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
- g) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- h) gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
- i) i danni da furto;
- l) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- m) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
- n) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- o) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi;
- p) i danni derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- q) i danni derivanti da scioperi, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio.
- r) i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR);

art. 25 DIRITTO DI SURROGAZIONE DEGLI ASSICURATORI

In caso di sinistro, gli Assicuratori sono surrogati, ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente e indicate in questa polizza. Nei confronti del Legale Rappresentante, degli Amministratori, dei dipendenti del Contraente e dei suoi Dirigenti, Quadri e funzionari, i diritti di rivalsa saranno

fatti valere soltanto se il danno sia causato da fatto commesso con dolo o colpa grave accertati con sentenza definitiva passata in giudicato.

art. 26 RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE

Gli Assicuratori rinunciano al predetto diritto di surrogazione, sempreché il Contraente stesso non eserciti la rivalsa, nei confronti dei soggetti di seguito elencati:

- associazioni, patronati ed enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per le attività indicate in questa polizza;
- altre categorie di personale non dipendente del Contraente, nei confronti delle quali sussista per legge l'obbligo della copertura assicurativa con oneri a carico del Contraente senza diritto di rivalsa, salvo il caso di dolo o Colpa Grave;
- soggetti diversamente abili, inseriti temporaneamente nella struttura per finalità di recupero;
- persone assistite nell'ambito dei programmi di inserimento educativo, socializzante, riabilitativo, terapeutico;

art. 27 FRANCHIGIA FISSA RCT E RCO

L'assicurazione viene prestata con applicazione della franchigia, fissa ed assoluta, di € 250,00 prevista nella Scheda di Copertura, salvo per i casi in cui sia prevista una franchigia superiore.

La predetta franchigia non può essere opposta a terzi, che saranno, pertanto, integralmente risarciti nei limiti previsti e resterà a carico del Contraente, che provvederà, dietro richiesta della Compagnia, a corrispondere agli Assicuratori i relativi importi con le modalità e nei termini previsti in polizza.

art. 28 RIMBORSO DELLE FRANCHIGIE

Il Contraente rimborsa gli importi anticipati dalla Società ai terzi danneggiati a titolo di franchigia entro i 60 giorni successivi a ciascuna richiesta.

art. 29 MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso e a quelli alle cose trasportate sui mezzi stessi. Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

art. 30 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale degli Amministratori del Contraente, nonché delle persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei funzionari ed in genere dei prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni.

Ciò entro i limiti del massimale relativo alla garanzia interessata e riportato in polizza per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei Prestatori di Lavoro con l'Assicurato o fra di loro.

Detta condizione aggiuntiva vale anche per il preposto al servizio di Prevenzione e Protezione in base al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 in tema di sicurezza sul lavoro, sempreché trattasi di prestatore di lavoro dell'Assicurato, esclusa ogni responsabilità di natura professionale.

art. 31 COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

L'assicurazione comprende i danni alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato. Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

art. 32 COSE TROVANTESI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'assicurazione comprende i danni cagionati alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse.

Restano esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

art. 33 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

A parziale deroga dell'art. ESCLUSIONI lettera g) delle Condizioni Particolari di Assicurazione l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei, esclusi i danni da sospensione ed interruzione di esercizio o mancato uso.

Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

art. 34 DANNI A COSE SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE

A parziale deroga dell'art. Esclusioni lettera b) l'assicurazione comprende i danni alle cose sollevate, caricate o scaricate.

Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione. Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO.

art. 35 PROPRIETÀ DEI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ'

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta nella scheda di copertura e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Per la committenza dei lavori previsti ed in conformità al D.Lgs. 494/96 la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove previsto dal citato decreto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e/o muffe tossici.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nei limiti previsti dalla SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO.

L'assicurazione si intende estesa anche ai seguenti rischi: gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso a qualsiasi titolo di beni mobili, e loro pertinenze, strutture (comprese tensostrutture e/o strutture mobili), macchinari, attrezzature, ruderi, manufatti, ed in quanto sia destinato allo svolgimento delle attività dell'Assicurato.

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto in Polizza.

art. 36 BUONA FEDE

Ad integrazione della lettera A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.T., l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

art. 37 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'Art. Esclusioni lettera l), l'assicurazione si intende estesa alle lesioni personali ed ai danni a cose derivanti da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso ed imprevedibile dovuto a cause accidentali che abbia origine dal luogo in cui si svolge l'attività assicurata.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo congiuntamente o disgiuntamente da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dal luogo in cui si svolge l'attività dell'Assicurato.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimito di risarcimento per ogni sinistro e per anno indicato nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

L'assicurazione è operante esclusivamente per le conseguenze dirette dell'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili.

Ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione, la presente Condizione Particolare non comprende i danni:

- 1) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento;
- 2) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omessa riparazione o adattamenti di mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
- 3) conseguenti ad alterazioni di carattere genetico;
- 4) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO.

art. 38 LAVORI DI SCAVO E REINTERRO

L'assicurazione comprende i lavori di scavo anche dopo il reinterro degli scavi fino a 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, restando sempre esclusi i danni alle opere stesse. Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO.

art. 39 CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga dell'art. ESCLUSIONI lettera f) l'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Restano ferme le esclusioni e le limitazioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione. Questa condizione aggiuntiva si intende prestata nell'ambito del massimale R.C.T. con il sottolimito per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO.

art. 40 DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'art. ESCLUSIONI lettera i) l'assicurazione comprende i danni **i danni da furto** cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, **di impalcature e ponteggi** eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato;

art. 41 VEICOLI DI TERZI

L'assicurazione comprende i danni cagionati agli **autoveicoli, motoveicoli, biciclette (escluso il furto) di dipendenti e/o di terzi** stazionanti in tutte le aree di pertinenza delle strutture occupate dal Contraente e/o nelle quali si svolge l'attività; con il sottolimito per ciascun

sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsto nella SCHEDA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO.

art. 42 ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA

A maggior precisazione, anche in deroga di quanto previsto all'art. Esclusioni, l'assicurazione comprende anche ai seguenti rischi:

- **organizzazione, o concessione di patrocinio**, di gite, visite guidate negli uffici dell'Assicurato, manifestazioni culturali, ricreative, politiche, religiose, sportive (escluse comunque le gare e competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209).

- **mostre, fiere, convegni**, congressi, concorsi, seminari, convegni di studi, mercati, esposizioni, attività promozionali e simili (escluso allestimento e smontaggio di stand e tensostrutture) anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; nel caso di utilizzo di locali di terzi presi in uso a qualsiasi titolo, sono compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali stessi.

- dalla gestione di **attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale e/o assistenziale**, compresa la responsabilità civile personale dei sorveglianti, degli animatori e operatori in genere, limitatamente alle lesioni personali e/o morte e/o danneggiamenti a cose;

- dalla proprietà e/o gestione di **colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari e strutture didattiche** compresa la responsabilità civile degli incaricati alla sorveglianza e/o degli operatori in genere per i danni dagli stessi arrecati a terzi nel corso dell'attività;

- dalla proprietà e/o gestione di **uffici, magazzini, depositi, cabine elettriche** e di trasformazione con le relative condutture, **centrali di compressione, parcheggi, strutture di attesa**, ancorché gestiti da terzi;

- dalla proprietà e/o gestione di **alloggi, biblioteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d'arte, case, gabinetti** ancorché gestiti da terzi;

- dalla **proprietà e manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia, ristrutturazione, riparazione, conservazione e risanamento di beni e/o di opere di proprietà e/o in uso al Contraente** comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere di competenza dell'Assicurato.

Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato dalla direzione dei lavori e/o dal rapporto di committenza;

- dalla proprietà e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di **attrezzature, arredi, targhe, cartelli e insegne pubblicitarie, tende, striscioni, insegne luminose e non, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale)** ovunque installate, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;

- dalla proprietà ed uso di **mezzi di trasporto meccanici non a motore** in genere, quali biciclette, ciclo furgoncini, veicoli e natanti non a motore in genere;

- dalla proprietà, uso e detenzione di **veicoli e natanti a motore non soggetti all'assicurazione obbligatoria**, nonché dalla proprietà e/o uso dei **carrelli e/o macchine operatrici** compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii. La garanzia

è operante anche quando siano messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;

- dal **conferimento di rifiuti speciali, infetti, tossici o nocivi**. La garanzia è operante in conseguenza di un evento verificatosi durante il trasporto e/o lo smaltimento di detti rifiuti, che abbia provocato a terzi lesioni corporali e/o inquinamento dell'ambiente, a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato affidato ad imprese regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;

- da **qualsunque tipo di attività complementare a quella istituzionale** quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica nella qualità di promotore, organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, feste, fiere, congressi, seminari, riunioni, concorsi, simposi, ricevimenti, esposizioni, mostre, convegni e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stands), anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori. E' compresa la responsabilità civile per i danni riportati dagli artisti, orchestrali e protagonisti, limitatamente alle lesioni personali od alla morte sia alle cose che alla loro persona;

- dall'organizzazione in ambito interno ed esterno alle sedi dell'Assicurato di **visite guidate** a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di **corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio**, nonché dall'attività di tirocini, **selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale**;

- dal **servizio di sorveglianza**, anche armata, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa, nonché dalla proprietà ed uso di cani;

- dall'**attività delle squadre antincendio** organizzate e composte da dipendenti e non dell'Assicurato;

- dall'esistenza di **distributori automatici di cibi e bevande**, anche di proprietà di terzi, nonché dalla gestione, anche se affidata a terzi, di **bar, spacci e mense** all'interno delle strutture dell'Assicurato compreso il rischio della **somministrazione, e preparazione di alimenti, bevande o simili e dello smercio** in genere;

- dalla proprietà, gestione e/o organizzazione di **impianti sportivi e/o ricreativi**, compresi servizi e dipendenze, nonché dall'organizzazione di corsi e attività sportive e ricreative in genere, comprese le gite aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;

- da lavori di **pulizia, manutenzione** (ordinaria e straordinaria) **in genere** e dall'attività di **disinfezione e/o disinfestazione**;

- dalla proprietà ed esercizio di **impianti video esterni**, con telecamere ed antenne paraboliche posizionate presso parcheggi, piazze ed altri luoghi di proprietà e/o in uso dell'Assicurato;

- dall'esistenza di **antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli e/o di porte ad apertura elettrica e/o elettronica**;

- dalla proprietà e gestione di **cassonetti, campane e/o contenitori** per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;

- dalla proprietà e/o uso e/o custodia di **animali per scopi istituzionali**;

- dalla proprietà delle **apparecchiature concesse in comodato** od uso a terzi e la RC per danni provocati da apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato d'uso o servizio;

- dall'esecuzione di lavori di **installazione e/o manutenzione** (ordinaria e straordinaria) di tutte le strutture e le infrastrutture, nonché macchinari ed impianti in genere e attrezzature che la tecnica insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare;

- dall'esistenza ed uso di **apparecchiature di Terzi dislocate presso i locali del Contraente** ed utilizzati dall'utenza;

- **dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di beni immobili** e fabbricati (o porzioni e relative parti comuni se in condominio) a qualunque destinazione adibiti, anche se dati in locazione e/o comodato a terzi, nonché dei beni immobili e fabbricati anche non di proprietà dell'Assicurato e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, passaggi e/o sottopassaggi pedonali, attrezzature ed arredi, che possono essere usati oltre che dall'Assicurato anche da terzi. Sono compresi i danni causati da rigurgito di fognie e/o spargimento di acqua.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili e fabbricati oggetto della copertura. Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione degli immobili assicurati e della successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società;

- dalla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato **ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003** per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi fornitori e/o dipendenti, in conseguenza **dell'errato trattamento** (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) **dei dati personali di terzi**, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

L'assicurazione è, altresì, operante:

- per danni derivanti **da viaggi organizzati dal Contraente** per scopi didattici, scientifici, ricreativi o assistenziali ovunque effettuati;

- **per i servizi**, che lo stesso debba erogare, **presso il domicilio di tutti** con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati;

- per danni conseguenti a mancato e/o insufficiente funzionamento di impianti ed attrezzature **cancelli elettrici** ed elettronici e/o altro tipo, compresi i danni arrecati da cordoli protettivi di corsia riservata, dissuasori di velocità e cunette rallenta traffico; sono altresì compresi i danni da mancati e/o insufficienti ripari, recinzioni e/o transenne poste a protezione della incolumità di terzi, nonché dall'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali;

- per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di **rapina e/o atti violenti** verificatisi negli uffici o connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;

SCHEMA SCOPERTI FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.) (Fr.) per sinistro	LIMITI DI RISARCIMENTO
OGNI EVENTO	Fr. € 250,00	Limiti previsti dal contratto
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ (art. 19 comma A) punto 1)	Sc. 10% col minimo di € 250,00	€ 200.000,00 per sinistro/anno
DANNI DA INCENDIO A COSE DI TERZI DA INCENDIO DI COSE PROPRIE(art. 19 comma A) punto 2)	Sc. 10% col minimo di €. 3.000,00	€ 500.000,00 per sinistro/anno
DANNO BIOLOGICO (art. 19 comma B) punto 3)	Fr. € 2.500,00	€ 1.500.000,00 per sinistro/anno
MALATTIE PROFESSIONALI (art. 20)	Fr. € 2.500 ,00	€ 1.500.000,00 per sinistro/anno
VEICOLI SOTTO CARICO O SCARICO (art. 29)	Fr. € 250,00	€ 100.000,00 per sinistro/anno
DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA (art. 31)	Fr. € 3.000,00	€ 50.000,00 per sinistro/anno
DANNI A COSE NELL'AMBITO DEI LAVORI (art. 32)	Sc. 10% col minimo di €. 3.000,00	€ 100.000,00 per sinistro/anno
DANNI A CAVI CONDUTTURE E IMPIANTI SOTTERANEI (art. 33)	Sc. 10% col minimo di €. 3.000,00	€ 100.000,00 per sinistro/anno
DANNI A COSE SOLLEVATE, CARICATE O SCARICATE (art. 34)	Sc. 10% col minimo di € 3.000,00	€ 100.000,00 per sinistro/anno
SPARGIMENTO DI ACQUA (art. 35)	Sc. 10% col minimo di € 3.000,00	€ 100.000,00 per sinistro/anno
DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE (art. 37)	Sc. 10%, col minimo di € 2.500,00	€ 250.000,00 per sinistro/anno
SCAVO POSA E REINTERRO (art. 38)	Fr. € 3.000,00	€ 100.000,00 per sinistro/anno
CEDIMENTO E FRANAMENTO (art. 39)	Sc. 10% col minimo di € 3.000,00	€ 250.000,00 per sinistro/anno
DANNI DA FURTO (art. 40)	Sc. 10% col minimo di €. 3.000,00	€ 100.000,00 per sinistro/anno
VEICOLI DI TERZI (art. 41)	Fr. € 250,00 per veicolo	€ 100.000,00 per sinistro/anno